

DETERMINA N. 56/20/DSP

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA POLIZZOTTO/POSTE ITALIANE

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, recante *“Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio”*, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”*, come convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e, in particolare, l’art. 21, che conferisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all’Agenzia di regolamentazione dall’articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 184/13/CONS, del 28 febbraio 2013, recante *“Approvazione del regolamento in materia di definizione delle controversie derivanti dai reclami nel settore postale”*;

VISTA l’istanza di risoluzione di controversia presentata dall’UNC Piemonte in nome e per conto del sig. Giovanni Polizzotto (di seguito, l’Utente), pervenuta in data 8 giugno 2020, relativa al mancato recapito di un pacco postale spedito tramite Poste Italiane S.p.A. (servizio commerciale denominato *“Delivery international standard”*) e avente ad oggetto il rimborso della spedizione pari a 60,00 euro e del suo contenuto, di valore dichiarato pari a 350,00 euro;

VISTA la nota del 6 luglio 2020, con cui si comunica alle Parti, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della citata delibera n. 184/13/CONS, l’avvio del procedimento, specificando che è esclusa dall’ambito del procedimento ogni determinazione relativa al risarcimento dei danni, in quanto non rientrante nelle competenze dell’Autorità;

VISTA la nota pervenuta il 31 luglio 2020, con cui Poste Italiane S.p.A. (di seguito, Poste Italiane o la Società) ha esposto le proprie osservazioni in merito alla predetta istanza e ha rappresentato che:

- constatato lo smarrimento della spedizione dell'Utente, con e-mail del 6 dicembre 2019 era stato comunicato all'utente che la Società avrebbe provveduto a corrispondergli un indennizzo;

- la spedizione del sig Polizzotto non era coperta da assicurazione contro il rischio smarrimento;

- per le spedizioni effettuate con il servizio "*Delivery International Standard*" prive di assicurazione, la Carta del servizio postale universale e l'art 7, comma 1, delle Condizioni generali di contratto, che sul punto recepisce la normativa UPU(Unione Postale Universale), prevedono, per il disservizio subito dall'utente un indennizzo pari "*al valore del contenuto (fino ad un importo massimo di 40 DTS +4,50 DTS per kg per singolo pacco*") *oltre alle spese di spedizione*;

- considerato che il DTS per il 2019 è pari ad euro 1,1950, è stato corrisposto all'Utente l'importo complessivo di euro 135,55, di cui 75,55, quale valore del contenuto del pacco ed euro 60,00 a titolo di rimborso delle spese sostenute, come risulta dalla copia dell'assegno in allegato, riscosso dal sig Polizzotto in data 21 gennaio 2020;

VISTA la nota del 2 ottobre 2020 con cui l'Ufficio ha chiesto all'Utente di chiarire se la spedizione oggetto della controversia fosse stata effettuata con il servizio accessorio dell'assicurazione;

VISTA la nota del 13 ottobre 2020 con cui l'utente precisa che la spedizione non è stata coperta da assicurazione, ma nella lettera di vettura è stato indicato il valore della merce spedita;

VISTE le Condizioni generali di contratto del servizio "*Delivery international standard*" ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

CONSIDERATO che le Condizioni generali di contratto del servizio postale denominato "*Delivery international standard*", di cui si è avvalso l'Utente per l'invio della spedizione in esame, prevedono, in caso di smarrimento del pacco, un indennizzo di importo pari "*al valore del contenuto (fino ad un importo massimo di 40 DTS +4,50 DTS per kg per singolo pacco*") *oltre alle spese di spedizione* ;

CONSIDERATO che, come precisato dall'Utente con la citata nota del 13 ottobre 2020, la spedizione non era assicurata;

RITENUTO, pertanto, che Poste Italiane abbia correttamente riconosciuto all'Utente un indennizzo di importo pari a euro 135,55 euro per lo smarrimento del pacco postale, con esclusione di ogni diritto al rimborso del valore del contenuto della spedizione che non risulta essere stata assicurata;

DETERMINA

L'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 10, comma 1 dell'allegato A alla delibera n. 184/13/CONS.

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla comunicazione dello stesso.

La presente determina è comunicata alla parte e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il Direttore
Claudio Lorenzi